



Sentenza n. 335/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 73901 R.G. promosso da (omissis)
rappresentato e difeso dall'avv. Piero Gaetani
(GTNPRI45M03F839Q), domiciliato presso il suo studio in Napoli alla
piazza Nolana n. 13,

nei confronti

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
p.t., con sede in Roma alla via XX settembre n. 97, rappresentato e
difeso dalla dr.ssa Olga Figurelli (FGRLGO67B56A509N)
congiuntamente e/o disgiuntamente al dr. Mauro Santoro
(SNTMRA71R17F839V) e alla dr.ssa Anna Orrico
(RCNNNA83T65C129N);

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e

difeso dall'avv. Vincenzo Di Maio

(avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), elettivamente

domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto;

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (C.F. 97210890584) in

persona del Direttore territoriale e legale rappresentante *pro tempore*,

dott.ssa Maria Alessandra Santillo (SNTMLS64H65H501S)

rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio Affari generali della

medesima Direzione Territoriale, dott. Maurizio Pacelli

(PCLMRZ73S06D643A), elettivamente domiciliato in Napoli, presso la

DT IX – Campania alla via Alcide De Gasperi n. 20

(dir.campania@pec.adm.gov.it);

della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., con Sede Legale in Roma,

Piazza della Croce Rossa n. 1 (C. F. 01008081000), Società con socio

unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie

dello Stato Italiane S.p.A., in persona dell'avv. Nicola Nero,

rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Giovanni

Ronconi (RNCGNN82D30A509B; g.ronconi@pec.fsitaliane.it) e con lo

stesso elettivamente domiciliato presso in Napoli, al Corso Arnaldo

Lucci – Varco FS.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del giorno 19.4.2024, con

l'assistenza della Segretaria dr.ssa Piera Pagnano, per il ricorrente

l'avv. Gaetani, per l'Inps l'avv. Di Maio, per la Ragioneria territoriale

dello Stato il dott. Hettiyakandage, per le Ferrovie dello Stato l'avv. Ronconi e per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la dr.ssa Amendola.

Fatto

1. Il ricorrente (omissis), ex dipendente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in quiescenza dall'1.7.2020, con il giudizio in epigrafe ha contestato il mancato aumento da parte dell'Inps, nella determinazione del trattamento pensionistico, del decimo del servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato dall'1.10.1979 al 23.12.1982 e pari a tre mesi e ventotto giorni in applicazione dell'art. 217 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1092. Ha lamentato anche la mancata considerazione sempre da parte dell'Inps ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di dieci giorni del servizio militare.

2. I convenuti Inps e Ministero dell'Economia, con le memorie di costituzione rispettivamente del 12.10.2023 e del 27.10.2023, hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva chiedendo l'integrazione del contraddittorio delle Ferrovie dello Stato e dell'Agenzia delle Dogane, datori di lavoro del ricorrente, e in via subordinata hanno eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente.

3. A seguito dell'udienza del 13.11.2023 con l'ordinanza n. 215 del 27.11.2023 questo Giudice ha disposto l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 160 bis c.g.c., nei confronti

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Ferrovie dello Stato.

4. Con la memoria del 18.3.2024 l'Agenzia delle Dogane ha rilevato in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito, nel considerare il ricorso infondato ha rilevato che in ordine al servizio prestato dal ricorrente nelle Ferrovie dello Stato non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 217 del DPR 1092/1973 e che in riferimento al servizio militare, è stato preso correttamente in considerazione il servizio effettivamente prestato.

5. Con la memoria di costituzione del 22.3.2024 le Ferrovie dello Stato hanno eccepito in via preliminare la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito hanno contestato le pretese del ricorrente rappresentando di aver versato la contribuzione previdenziale relativa ai 38 mesi e 22 giorni, periodo in cui lo stesso (omissis) ha prestato servizio presso le stesse Ferrovie.

6. Nell'odierna udienza del 19 aprile 2024 parte ricorrente nel riportarsi agli atti depositati e al ricorso introduttivo ha precisato che il ricorso è rivolto a chiedere: 1) la maggiorazione ex art. 217 del DPR 1092/73 che nel caso in esame determinerebbe l'incremento di tre mesi e ventotto giorni al servizio svolto nelle ferrovie dello Stato e 2) dieci giorni di servizio militare in più di quelli già riconosciuti. La difesa dell'Inps, del Ministero dell'Economia, della Rete ferroviaria italiana s.p.a. hanno ribadito quanto riportato nelle memorie di costituzione.

Il giudizio è così passato in decisione con la lettura del dispositivo in

udienza.

Diritto

1. Il ricorrente, ex dipendente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in quiescenza dall'1.7.2020, con il giudizio in epigrafe ha contestato la mancata attribuzione ai sensi dell'art. 217 del Decreto del Presidente della Repubblica 29/12/1973 n. 1092, ai fini del trattamento di quiescenza, del decimo del servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato dall'1.10.1979 al 23.12.1982, nonché la mancata considerazione sempre da parte dell'Inps ai fini della determinazione del trattamento pensionistico di dieci giorni del servizio militare.
2. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di difetto di legittimazione passiva prospettate dai convenuti, atteso che tutti per la loro parte e limitatamente al caso in esame hanno assunto una funzione sostanziale nel procedimento amministrativo di definizione del trattamento pensionistico.
3. Sempre in via preliminare si evidenzia che il ricorso si appalesa ai limiti dell'inammissibilità, non sussistendo alcuna chiara dimostrazione dell'eventuale vantaggio economico che sarebbe derivato al ricorrente qualora l'Inps avesse riconosciuto i tre mesi e ventotto giorni di c.d. "decimo f.s." e i dieci giorni di servizio militare.
4. In ogni caso, essendo comunque ravvisabile il petitum, ritiene questo Giudice di esaminare nel merito le pretese attoree che sono infondate e pertanto il ricorso non può trovare accoglimento.

Nello specifico parte ricorrente evidenzia due aspetti che a suo parere non sarebbero stati presi in considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, consistenti nell'aumento di un decimo del servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato e nel computo di dieci giorni di servizio militare da aggiungere al già riconosciuto periodo di un anno e un mese.

4.1. Quanto alla prima domanda, l'art. 217 del DPR n. 1092/73 prevede che *“Il servizio ferroviario effettivamente prestato, coperto da iscrizione al Fondo pensioni o comunque computato ovvero riscattato ai fini del trattamento di quiescenza a carico del predetto Fondo, è valutato con l'aumento di un decimo o di un dodicesimo, secondo che esso sia stato reso con qualifiche per le quali il limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia fissato, dall'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio, rispettivamente in cinquantotto e sessanta anni”*.

Avendo il ricorrente prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato per tre anni, due mesi e ventitrè giorni (dall'1.10.1979 al 22.12.1982), lo stesso chiede l'applicazione della suddetta maggiorazione contributiva.

Ebbene dalla documentazione in atti è emerso che in considerazione della cessazione anticipata del rapporto di lavoro e in applicazione dell'allora vigente articolo unico della Legge 2.4.1958 n. 322 (abrogato dal comma 12-undecies dell'art. 12, D.L. 31 maggio 2010, n. 78) fu

costituita la posizione assicurativa presso l'A.G.O.

L'articolo unico della legge n. 322/58, nel testo all'epoca in vigore, disponeva che *“In favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad altri trattamenti di previdenza che abbiano dato titolo all'esclusione da detta assicurazione, dev'essere provveduto, quando viene a cessare il rapporto di lavoro che aveva dato luogo alla iscrizione alle suddette forme o trattamenti di previdenza senza il diritto a pensione, alla costituzione, per il corrispondente periodo di iscrizione, della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante versamento dei contributi determinati secondo le norme della predetta assicurazione”*.

Quindi a seguito dell'anticipata cessazione dal rapporto di lavoro vi è stata l'iscrizione nella forma previdenziale speciale prima della maturazione del trattamento pensionistico.

A quanto detto va rilevato che l'art. 124 del DPR 1092/1973 all'epoca vigente (abrogato dall'art. 12, comma 12-undecies, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) disponeva che *“Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e*

i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato”.

Le citate disposizioni normative (legge 322/58 e art. 124 del DPR 1092/1973) non fanno alcun richiamo a contribuzione figurativa né a maggiorazioni ma si riferiscono al “periodo di contribuzione” e al “servizio prestato”, con l'intento di disincentivare la fuoriuscita del personale da determinati settori in cui i costi di formazione sono elevati, con la conseguente perdita del beneficio contributivo qualora il dipendente transiti in altri settori prima di aver maturato il trattamento pensionistico (Corte dei conti: Sez. Giur. Umbria n. 94 del 24.8.2015; Sez. Giur. Piemonte n. 46 del 10.6.2020).

Atteso che nel caso in esame il rapporto di servizio con le Ferrovie dello Stato del ricorrente è cessato prima della maturazione del diritto al trattamento pensionistico, si applica la disciplina sopra richiamata (in particolare il menzionato art. 124) che fa riferimento al servizio effettivamente prestato, e pertanto non può essere riconosciuta alcuna maggiorazione.

4.2. In ordine alla richiesta di riconoscimento del periodo di dieci giorni del servizio militare si rileva che il ricorrente erroneamente intende far decorrere il relativo computo dalla “chiamata alle armi” del 16.5.1975 e non come correttamente avvenuto in fase di definizione del trattamento di quiescenza dal 26.5.1975, giorno in cui ha avuto inizio il servizio militare presso il Battaglione di addestramento reclute.

Assorbita ogni altra ragione.

5. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, determinate nella somma di € 350,00 in favore di ciascuno dei convenuti Inps, Ministero dell'Economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 19 aprile 2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 20.06.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)